

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989 recante atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali;
- richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8, comma 4, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- richiamate le linee guida del Ministero della Sanità n. 1/94 del 31 marzo 1994 recante "Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle RSA";
- richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- richiamato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 recante testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili;
- richiamate la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 recante provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcool-dipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS e le relative disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
- richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che provvede, tra l'altro, all'individuazione complessiva delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, per l'esercizio delle attività svolte a soddisfacimento dei bisogni di salute conosciuti della popolazione regionale;
- richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente l'approvazione del Piano per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008 ed in particolare gli obiettivi correlati all'assistenza residenziale, allo sviluppo dell'attività di lungoassistenza e all'accreditamento delle strutture;
- richiamato in particolare l'obiettivo 11 del sopraccitato Piano per la salute ed il benessere sociale , attività A "Sviluppo di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in un

contesto di rete tra servizi sanitari e sociali” che prevede di avviare – non appena ultimata la struttura – il servizio residenziale per la cura dei malati terminali (Hospice);

- richiamata la propria deliberazione in data 26 aprile 2004 n. 1232 recante approvazione delle modalità e dei termini del procedimento amministrativo per il rilascio dell’accreditamento a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, nonché revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 4021 in data 9 novembre 1998;
- richiamata la propria deliberazione in data 21 giugno 2004 n. 2103 recante approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 200, n. 5 e successive modificazioni. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 giugno 2002;
- richiamata la propria deliberazione in data 25 agosto 2006 n. 2418 recante “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di strutture pubbliche e private destinate a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed ad Unità di Assistenza Prolungata (UAP), ai sensi dell’art. 38 della l.r. 25.01.2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21.06.2004, n. 2103. Revoca della D.G.R. n. 3898 in data 23.11.2005.”;
- richiamata la propria deliberazione in data 19 gennaio 2007 n. 54 recante “Approvazione delle direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamenti all’Azienda Pubblica di servizi alla persona G.B. Festaz di Aosta per lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie di interesse regionale per il triennio 2007-2009, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34. Impegno di spesa.”;
- richiamato in particolare il punto 2. dell’allegato C alla soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 2007 che prevede l’attivazione di un’Unità di assistenza prolungata (UAP), per n. 6 posti letto, presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona “G.B. Festaz”, previo rilascio di autorizzazione all’esercizio nonché di accreditamento, ai sensi della l.r. 18/2001 e delle soprarichiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 1232/2004 e n. 2103/2004;
- richiamata la propria deliberazione in data 9 marzo 2007 n. 601 recante: “Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio nonché approvazione dell’accreditamento istituzionale della Casa di Riposo G.B. Festaz, di Aosta, per l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata ad unità di assistenza prolungata (UAP), per un massimo di sei posti letto, ai sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e delle DGR n. 2103/2004 e n. 1232/2004.”;
- vista la nota dell’Azienda USL della Valle d’Aosta prot. N. 43903 in data 25 maggio 2007 con la quale, in attesa dell’ultimazione delle opere di ristrutturazione in corso presso una porzione del Presidio ospedaliero del Beauregard, si richiede l’attivazione temporanea di n. 6 posti letto per la prestazione di cure palliative in strutture residenziali (Hospice) nel Comune di Aosta, ove destinare una parte dell’utenza affetta da patologie oncologiche;
- valutata l’opportunità - dettata dall’urgenza di garantire cure attive e globali a pazienti terminali affetti da patologie oncologiche, in attesa dell’attivazione dei posti letto

aziendali a ciò destinati - come proposto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota sopraccitata, di ampliare di sei posti letto la dotazione dell'Unità di Assistenza Prolungata (UAP), già esistente presso la struttura residenziale autorizzata e accreditata APS "G.B. Festaz" di Aosta, pur non configurandosi la medesima come struttura residenziale per le cure palliative (Hospice);

- ritenuto opportuno, come riferito dai competenti uffici dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, modificare il punto 1. dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418/2006 , al fine di consentire l'ammissione in UAP di pazienti oncologici in fase di malattia che provochi importante dipendenza assistenziale di tipo sanitario, che costituisce condizione di fatto assimilabile a quelle già previste per l'ingresso dei pazienti nelle UAP stesse;
- dato atto che, come indicato dai competenti uffici dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, occorre modificare il punto 2. dell'allegato C) alla sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 54/2007 prevedendo l'attivazione di ulteriori sei posti letto dell'Unità di assistenza prolungata (UAP), progressivamente sottratti alla capacità di posti letto prevista per l'assistenza socio-residenziale per le persone anziane;
- dato atto che il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della normativa nazionale e regionale, costituisce presupposto amministrativo per la concessione dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- preso atto che, per le Unità di assistenza prolungata (UAP), la tariffa massima giornaliera determinata da standard minimi di assistenza sanitaria più elevati rispetto a quelli erogati nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) è stata definita in euro 184,00= (centoottantaquattro/00) come stabilito al punto 4. del deliberato della deliberazione della Giunta regionale n. 2418/2006 e che la stessa è interamente a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per tutto il periodo di ricovero;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio Sanità Territoriale dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, sig. Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare l'estensione dell'utenza ammessa nelle Unità di assistenza prolungata (UAP) a quella affetta da patologie oncologiche, sostituendo il secondo capoverso del punto 1. dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418/2006 con il seguente:
"Rientrano tra le persone ammesse in un'UAP:

- pazienti che, a causa di malattia stabilizzata, sono in stato di completa dipendenza oppure hanno un grado di autonomia minima, in particolare causata da (secondo la classificazione ICD-9-CM):
 - coma (780.01) o stato vegetativo persistente (780.03)
 - insufficienza respiratoria cronica (518.83) con necessità di ventilazione assistita
 - sclerosi multipla (340) e altre malattie demielinizzanti del SNC (341) con deficit funzionale non riabilitabile;
 - pazienti oncologici in fase di malattia che provochi importante dipendenza assistenziale di tipo sanitario.”;
2. di approvare per ragioni di urgenza l’attivazione temporanea di n. 6 ulteriori posti letto per la prestazione di cure a pazienti oncologici in fase di malattia che provochi importante dipendenza assistenziale di tipo sanitario presso l’Unità di Assistenza prolungata (UAP) della già autorizzata e accreditata struttura residenziale Casa di Riposo G.B. Festaz di Aosta;
 3. di sostituire il punto 2. dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 54/2007 con il seguente:

“2 Unità di assistenza prolungata (UAP)

Per il periodo di validità delle presenti direttive l’Azienda pubblica di servizi alla persona “G.B. Festaz” assicura la sussistenza dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia per l’erogazione di un servizio socio-sanitario di Unità di Assistenza Prolungata (UAP) destinato all’erogazione di prestazioni a prevalente carattere sanitario di livello alto, integrate da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera, a soggetti dipendenti non assistibili a domicilio come definiti al punto 1. dell’allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418/2006.

Le modalità di erogazione, nonché le tariffe, dell’Unità di Assistenza Prolungata (UAP) sono quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 del 25 agosto 2006 recante approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e della deliberazione della Giunta regionale in data 21 giugno 2004 n. 2103.

La Unità di Assistenza Prolungata (UAP), previo rilascio di autorizzazione all’esercizio nonché di accreditamento, ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1232/2004 e n. 2103/2004, deve garantire la capacità di n. 6 posti letto, progressivamente sottratti alla capacità di posti letto prevista per la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di cui al punto precedente e, temporaneamente, in attesa dell’attivazione di un Hospice presso il Presidio ospedaliero del Beauregard, di ulteriori 6 posti letto progressivamente sottratti alla capacità di posti

letto prevista nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8-quinquies.”;

4. di stabilire che le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione trovano copertura finanziaria nell'ambito dei finanziamenti annualmente trasferiti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ed, in particolare, di quelli previsti dall'articolo 15, primo comma, lett. a) della legge regionale n. 30/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), e stanziata nella richiesta n. 13019 del bilancio di gestione per il triennio 2007-2009;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

RA/

§